

## STATUTO DI SOCIETÀ PER AZIONI

### **Titolo I- Denominazione, Sede, Oggetto, Durata**

#### **Articolo 1) Denominazione**

1.1 La Società è denominata “KOLINPHARMA S.P.A.” (di seguito la “Società”).

1.2 La denominazione sociale può essere scritta con qualsiasi forma grafica o carattere, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

#### **Articolo 2) Sede**

2.1 La Società ha sede nel Comune di Milano.

2.2 Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e stabilimenti, sia in Italia sia all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

2.3 Il domicilio di azionisti, amministratori, sindaci e obbligazionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. È onere dell'azionista, dell'amministratore, del sindaco e dell'obbligazionista comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale dell'azionista, dell'amministratore, del sindaco o dell'obbligazionista di riferimento.

#### **Articolo 3) Oggetto**

3.1 La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, nei seguenti settori: medicale, nutraceutico dietetico, omeopatico, farmaceutico, parafarmaceutico, fitoterapico, galenico, biologico, cosmetico, alimentare, zootecnico ed agricolo, sanitario, scientifico, chirurgico, dentistico, veterinario, ortopedico, chimico, nonché nel settore degli articoli per l'infanzia.

3.2 La Società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi e raggruppamenti d'impresa di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

3.3 La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

#### **Articolo 4) Durata**

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dell'assemblea dei soci, fermo restando quanto previsto all'articolo 24.1 che segue.

### **Titolo II - Capitale, Azioni, Conferimenti, finanziamenti, obbligazioni e altri strumenti finanziari**

#### **Articolo 5) CAPITALE**

5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 1.639.571,00 diviso in n. 1.639.571 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria in data 21 novembre 2017, così come modificata dall'assemblea

straordinaria in data 19 dicembre 2017 e in data 1 febbraio 2018, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 4.999.999,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 769.230 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto riservato all'offerta volta alla negoziazione delle Azioni sull'AIM Italia, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 giugno 2019.

L'assemblea straordinaria in data 7 maggio 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.384,62, mediante emissione di massime n. 138.462 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio del Piano di incentivazione 2019-2021 (Stock Option), con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2022.

## **Articolo 6) Azioni, comunicazioni delle partecipazioni azionarie**

6.1 Le azioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi o *mortis causa*.

6.2 Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del d.lgs. 58/1998 (il "TUF") e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori salvo quanto previsto al precedente art. 5; esse possono formare oggetto di ammissione alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, ivi incluso il sistema denominato AIM Italia I Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

6.3 Qualora, in conseguenza dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni sull'AIM Italia, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti della società con azioni diffuse.

6.4 La società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza degli azionisti che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società e fatte salve le deroghe di volta in volta disciplinate dalla normativa applicabile. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengono una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

## **Articolo 7) Conferimenti, finanziamenti, obbligazioni e altri strumenti finanziari**

7.1 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

7.2 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

7.3 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni, ai sensi degli artt. 2348 e ss., cod. civ., e strumenti finanziari (anche da assegnare individualmente, ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui all'art. 2349 c.c., ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate), ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie,

azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants.

7.4 La Società può emettere, altresì, obbligazioni con delibera assunta dal consiglio di amministrazione e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni di legge e fermo restando quanto previsto all'art. 7.2 che precede.

7.5 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

### **Titolo III - OPA endosocietaria e Partecipazioni rilevanti**

#### **Articolo 8) OPA endosocietaria**

8.1 A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni per le società quotate dettate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio obbligatorie, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione.

8.2 Per “**partecipazione**”, ai fini del presente articolo, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona o società controllate, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

8.3 Il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% prevista dall'articolo 106, primo comma, del TUF, nonché della soglia prevista dall'articolo 108 del TUF, non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e, nel caso dell'articolo 106 del TUF, dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Qualora e fino a quando la Società sia iscritta presso la sezione speciale delle PMI Innovative del Registro delle Imprese, si applicherà la soglia di partecipazione più elevata prevista dalla normativa applicabile.

8.4 Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

8.5 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato “Panel” con sede presso Borsa Italiana S.p.A.; il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta, sentita Borsa Italiana S.p.A.

8.6 In deroga al Regolamento approvato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

8.7 In deroga a quanto previsto dall'articolo 104 del TUF, il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di offerte pubbliche di acquisto o scambio

non deve essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea.

- 8.8 Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel, le cui determinazioni sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.
- 8.9 Le Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile.
- 8.10 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.
- 8.11 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

## **Articolo 9) Partecipazioni Rilevanti**

- 9.1 Ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), a partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate del TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione.
- 9.2 Ai fini del presente articolo:
- a) la definizione di "**partecipazione**" è la medesima di
  - b) cui al precedente articolo 8.2;
  - c) per "**partecipazione rilevante**" si intende il raggiungimento, il superamento, o la riduzione al di sotto delle soglie, *pro tempore* applicabili, previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia.
- 9.3 Gli azionisti che raggiungano, o superino, o riducano al di sotto di, una delle soglie di partecipazione rilevante la propria partecipazione nel capitale sociale della Società sono tenuti a darne comunicazione a quest'ultima.
- 9.4 9.4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo indipendentemente dalla data di esecuzione.
- 9.5 Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 9 è sospeso.
- 9.6 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

9.7 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

9.8 Il consiglio di amministrazione può richiedere in qualunque momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

#### **Titolo IV - Assemblea degli azionisti**

##### **Articolo 10) Convocazione assemblea**

10.1 L'assemblea degli azionisti è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Milano Finanza" e "Italia Oggi" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, nonché sul sito internet della Società. In tale avviso può essere prevista la seconda convocazione.

10.2 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche con le modalità di cui al successivo articolo 11.2) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

##### **Articolo 11) Intervento e voto**

11.1 Hanno diritto a intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.

11.2 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione ;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ; e
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.3 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

11.4 Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

11.5 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**").

11.6 La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

11.7 La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine

del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

11.8 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

#### **Articolo 12) Competenza e Deliberazioni**

12.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti, ivi incluso, per quanto applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia.

12.2 A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni), l'assemblea ordinaria degli azionisti dovrà preventivamente autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5) del cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, in caso di:

- a) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- b) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- c) richiesta di revoca dalla negoziazione su AIM Italia delle azioni della Società.

12.3 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge.

12.4 La revoca dalla negoziazione delle azioni su AIM Italia delle azioni della Società, dovrà essere approvata da non meno del 90% dei voti degli azionisti presenti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia pro tempore applicabile.

#### **Articolo 13) Presidenza dell'assemblea**

13.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinuncia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinuncia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presidenti.

13.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato con il voto della maggioranza dei presenti.

13.3 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni ; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'assemblea, che egli sottoscrive insieme al segretario.

13.4 Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

### **Titolo V - Organo amministrativo e controlli**

#### **Articolo 14) Numero, durata e composizione**

14.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da minimo 3 (tre) e massimo 7 (sette) membri, di cui almeno 1 (uno) dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter,

comma 4 del TUF.

- 14.2 I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-quinquies del TUF.
- 14.3 I membri del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

#### **Articolo 15) Nomina del consiglio di amministrazione**

- 15.1 L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.
- 15.2 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
- 15.3 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 15.4 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.
- 15.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.
- 15.6 Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.
- 15.7 Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, e non oltre, 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.
- 15.8 In particolare, i candidati inseriti nelle liste devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve prevedere e identificare almeno un candidato, che dovrà possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF.
- 15.9 Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 15.10, al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti con i seguenti criteri:
  - a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e
  - b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure

indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero della lista medesima.

- 15.10 Qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, allora, in tal caso (anche in deroga all'articolo 15.9 che precede), tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 15.11 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.
- 15.12 In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del consiglio di amministrazione dovrà essere conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).
- 15.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).
- 15.14 In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).
- 15.15 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti, da confermare alla prima assemblea utile. Peraltro qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.
- 15.16 La nomina di amministratori, in ogni caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **Articolo 16) Poteri del consiglio di amministrazione**

- 16.1 Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti, fermo restando quanto previsto all'art. 12.2 che precede.
- 16.2 Il consiglio di amministrazione è competente, oltre che a emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di



recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### **Articolo 17) Cariche**

- 17.1 Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare uno o più vice presidenti e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.
- 17.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori.
- 17.3 Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.
- 17.4 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 238 1 c.c., parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il consiglio di amministrazione può altresì costituire un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.
- 17.5 Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
- 17.6 Al consiglio di amministrazione spetta in ogni caso il potere di controllo, di impartire direttive agli organi delegati e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
- 17.7 L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali, determinandone i poteri.
- 17.8 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

#### **Articolo 18) Firma e rappresentanza della Società**

- 18.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.
- 18.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, a essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.
- 18.3 La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Articolo 19) Riunioni del consiglio di amministrazione**

- 19.1 Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, all'interno dell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.
- 19.2 Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con comunicazione scritta, anche

via telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.

- 19.3 In mancanza delle formalità suddette, le riunioni del consiglio di amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza di tutti gli amministratori in carica e di tutti i sindaci effettivi; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 19.4 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del consiglio di amministrazione. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.
- 19.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:
- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato. che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione ;
  - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 19.6 Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

## **Articolo 20)   Compensi**

- 20.1 I compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili o con attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione - spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea; può inoltre essere deliberata una indennità di fine mandato.
- 20.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
- 20.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

## **Articolo 21)   Collegio sindacale**

- 21.1 Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.
- 21.2 Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 21.3 Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.
- 21.4 Le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o

videoconferenza, ai sensi dell'articolo 19.5 che si applicherà *mutatis mutandis*.

#### **Articolo 22) Revisione legale dei conti**

- 22.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 22.2 L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

#### **Titolo VI - Esercizi sociali e redazione del bilancio**

#### **Articolo 23) Esercizio sociale e ripartizione degli utili**

- 23.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 23.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
- 23.3 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 (centottanta) giorni.
- 23.4 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.
- 23.5 Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

#### **Titolo VII - Recesso e scioglimento**

#### **Articolo 24) Recesso**

- 24.1 Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
  - a) la proroga del termine, e
  - b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 24.2 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge, facendo riferimento, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni qualora siano negoziate nell'AIM Italia, alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, ovvero, se superiore, al valore risultante dall'applicazione del criterio stabilito dal comma 2 dello stesso articolo.

#### **Articolo 25) Nomina dei liquidatori**

- 25.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

#### **Titolo VIII - Miscellanea**

**Articolo 26) Disposizioni Generali**

26.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

\* \* \*

Lainate, li 17 maggio 2019

F.to Rita Paola Petrelli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rita Paola Petrelli', is written over the typed name. The signature is stylized and cursive.